

DELIBERA N. 84/04/CSP

**Esposto presentato dall'Associazione Lista  
Consumatori nei confronti della società R.T.I. S.p.a. (emittente televisiva in  
ambito nazionale "Canale 5") per la presunta violazione dell'articolo 5, della legge  
22 febbraio 2000, n. 28  
(Tg5 del 18 maggio 2004)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 25 maggio 2004 e in particolare nella sua prosecuzione del 27 maggio 2004;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n.28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 4;

VISTA la propria delibera n. 58/04/CSP del 14 aprile 2004, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo per i giorni 12 e 13 giugno 2004*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 19 aprile 2004;

VISTO l'esposto a firma dell'avv. prof. Carlo Rienzi, in qualità di legale rappresentante della Lista Consumatori, pervenuto in forma procedibile in data 20 maggio 2004 (prot. n. 141/EE/04/NA), nel quale viene richiesto l'intervento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'adozione delle sanzioni di cui all'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché di provvedimenti cautelari ed urgenti nei confronti della società R.T.I. S.p.A., per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, assumendo che nel telegiornale irradiato dall'emittente "*Canale 5*" in data 18 maggio 2004, alle ore 20.15, sono state trasmesse interviste e dichiarazioni dell'on. Silvio Berlusconi e dell'on. Massimo D'Alema, candidati alle elezioni europee, con esclusione dei rappresentanti della lista denunciante, il tutto in contrasto con i principi di parità di accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica e dell'imparzialità e completezza dell'informazione;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società R.T.I. S.p.A. in relazione all'esposto in oggetto su richiesta del Dipartimento garanzie e contenzioso – Ufficio garanzie dell'Autorità (nota in data 20 maggio 2004, prot. n. 162/EE/04/NA), pervenute in data 22 maggio 2003 (prot. n. 173/EE/04/NA), nelle quali si eccepisce, tra l'altro, l'infondatezza dell'esposto in quanto:

1. Come si evince dalle disposizioni regolamentari, la presenza di candidati alle elezioni è vietata in tutte le trasmissioni diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi autogestiti e dai programmi di informazione a meno che riguardino fatti o eventi interessanti e siano legati all'attualità; detta presenza è vietata, altresì, anche nei programmi di approfondimento informativo nei quali sia rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politiche, nei quali deve essere garantita la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici che partecipano alle elezioni, ai fini di un equilibrato contraddittorio;
2. Nel Tg5 del 18 maggio 2004, ore 20.15, recante interviste e dichiarazioni dell'on. Berlusconi e dell'on. D'Alema, relative alla situazione creatasi nell'Iraq e all'atteggiamento dell'Onu, è stata assicurata la completezza e l'imparzialità dell'informazione, in quanto sono state rappresentate, con riguardo al fatto di attualità, le contrapposte opinioni, e, quindi, non può essere oggetto di censura;

CONSIDERATA la natura di soggetto politico dell'esponente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, n. II, lettera a) della citata delibera n. 58/04/CSP del 14 aprile 2004, in quanto forza politica che presenta, con il proprio simbolo, la lista di candidati in ambiti territoriali che interessano almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione;

CONSIDERATO che l'esposto risulta procedibile in quanto la lista ricorrente ha provveduto a inviare l'esposto stesso a tutti i soggetti di cui all'articolo 10 della legge n. 28/2000 e che risulta rispettato il termine perentorio fissato dal medesimo articolo 10 ai fini della denuncia, da parte dei soggetti politici interessati, delle pretese violazioni della legge stessa;

CONSIDERATO quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), della citata delibera n. 58/04/CSP, secondo cui nei programmi di informazione trasmessi sulle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private, *“la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali è ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico legati all'attualità della cronaca”*;

CONSIDERATA, la natura di programma informativo della trasmissione oggetto dell'esposto;

CONSIDERATO altresì che la presenza in video nella trasmissione del 18 maggio di esponenti politici sia stata obiettivamente correlata ad esigenze informative connesse a temi dell'attualità e della cronaca (segnatamente i fatti attualmente in svolgimento in Iraq);

RITENUTO comunque necessario dare concreta applicazione all'articolo 8, comma 1, lettera c), della delibera n. 58/04/CSP di questa Autorità ove si stabilisce che *“fatti salvi i criteri di cui alle precedenti lettere a) e b), nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, dovrà essere complessivamente garantita, nel corso della campagna elettorale, la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici che partecipano alle elezioni, assicurando sempre e comunque un equilibrato contraddittorio”*

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione del Commissario relatore, dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

#### DELIBERA

- l'archiviazione degli atti, con riferimento alla specifica trasmissione del telegiornale *Tg5* del 18 maggio 2004;
- l'invito alla società R.T.I. S.p.A., emittente televisiva nazionale *“Canale 5”*, ad assicurare nella programmazione dell'informazione relativa al successivo periodo di campagna elettorale la scrupolosa osservanza della citata delibera n. 58/04/CSP ai fini della effettiva equilibrata presenza di tutte le liste che risultano candidate.

Roma, 27 maggio 2004

IL COMMISSARIO RELATORE  
Giuseppe Sangiorgi

IL PRESIDENTE  
Enzo Cheli

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
Gloria Maria Callari